

Lo statuto dell'ONU: i princìpi programmatici

Al termine della guerra, si posero con urgenza i problemi della pace, che già erano stati oggetto di numerosi contrasti tra Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica quando ancora non era concluso il conflitto. Tra queste nazioni si giocò una partita complessa, che aveva per obiettivo il controllo delle relazioni internazionali e il dominio politico dell'intero pianeta. Sostanzialmente unitaria, comunque, fu la volontà che portò alla preparazione di una nuova organizzazione internazionale degli stati, con l'intento di non ripetere gli errori che avevano determinato il fallimento della Società delle nazioni creata dopo la prima guerra mondiale. Nacque così l'Organizzazione delle nazioni unite (ONU), strumento per la salvaguardia della pace mondiale e per la tutela dei diritti dell'uomo.

Nei popoli delle Nazioni Unite decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili dolori all'umanità, e,

a riaffermare la fede nei fondamentali diritti, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole e,

a istituire condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi imposti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possono essere mantenuti e,

a promuovere il progresso sociale e più elevati tenori di vita in una più ampia libertà e a tale fine,

a praticare la tolleranza e a vivere in pace l'uno con l'altro da buoni vicini e,

ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale e,

ad assicurare mediante l'accettazione dei princìpi e l'istituzione di metodi, che le forze armate non saranno usate, se non nel comune interesse e,

a impiegare un organismo internazionale per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risolto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali scopi.

Di conseguenza, i nostri rispettivi governi, attraverso i loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco, muniti di pieni poteri che sono stati riscontrati in buona e dovuta forma, si sono accordati sul presente Statuto delle Nazioni Unite e istituiscono con questo un'organizzazione internazionale che sarà chiamata delle Nazioni Unite.

Capitolo I

SCOPI E PRINCIPI

Art. 1. – Gli scopi delle Nazioni Unite sono:

1) Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e a questo fine: prendere misure collettive efficaci per la prevenzione e l'allontanamento delle minacce della pace, e per la soppressione degli atti di aggressione o di altre violazioni allo stato di pace e conseguire con mezzi pacifici e conformemente ai princìpi della giustizia della legge internazionale, l'accomodamento o la soluzione delle controversie internazionali o di situazioni che potrebbero portare ad una violazione della pace.

2) Sviluppare relazioni amichevoli tra le Nazioni, fondandole sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli e prendere altri provvedimenti appropriati per rafforzare la pace universale.

3) Conseguire la cooperazione internazionale quando si tratti di risolvere i problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale e umanitario, e di promuovere e incoraggiare il rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali di tutti gli uomini senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione; e

4) Costituire un centro per armonizzare le azioni delle Nazioni volte al conseguimento di questi comuni fini.

Art. 2. - L'organizzazione e i suoi membri, nel perseguire gli scopi dichiarati nell'articolo 1, agiranno secondo i seguenti princìpi:

1) L'organizzazione è fondata sul principio dell'eguaglianza di sovranità di tutti i suoi membri.

- 2) Tutti i membri, al fine di assicurare tutti i diritti e i benefici risultanti dalla condizione di membro, dovranno soddisfare in buona fede gli obblighi da loro assunti con il presente Statuto.
- 3) Tutti i membri risolveranno le loro questioni internazionali con mezzi pacifici in modo tale che la pace e la sicurezza e la giustizia internazionale non siano messe in pericolo.
- 4) Tutti i membri si asterranno nelle loro relazioni internazionali dalle minacce o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi stato, o da qualsiasi altro modo che sia incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.
- 5) Tutti i membri daranno alle Nazioni Unite ogni aiuto in qualsiasi azione che esse intraprendono in accordo con il presente Statuto, e si asterranno dal dare aiuto a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono una azione preventiva o di coercizione.
- 6) L'organizzazione provvederà a che gli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite agiscano in armonia con questi principi, in quanto sia necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
- 7) Nessuna disposizione contenuta nel presente Statuto autorizzerà le Nazioni Unite ad intervenire in faccende che appartengano essenzialmente alla giurisdizione interna di qualsiasi Stato, o richiederà che i membri sottomettano la soluzione di tali faccende al presente Statuto: ma questo principio non pregiudicherà l'applicazione delle misure coercitive di cui al capitolo 7. [...]

E. Collotti, *La seconda guerra mondiale*, Loescher, Torino 1973, pp. 208-209.

Da www.keynes.bo.it